

STATUTO

**GENIETTO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LESA NO VIA SEMPIONE 19

Numero REA: NO - 239709

Codice fiscale: 02490840036

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 1771 di Raccolta

STATUTO

**"BGENIETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Articolo 1

E' costituita una Cooperativa sociale denominata **"GENIETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"** con sede in Lesa (NO).

La Cooperativa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, uffici, succursali, agenzie o rappresentanze anche altrove, con delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 2

La Cooperativa avrà durata sino al 31 dicembre 2100 (duemilacento), e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi per persone che si trovano in stato di bisogno, abbandono, emarginazione, infermità; in relazione a ciò, la cooperativa può gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- attività e servizi di riabilitazione, servizi domiciliari e territoriali di assistenza, sostegno, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- servizi educativi e di istruzione a favore di minori e di portatori di handicap;
- attività di assistenza specifica a persone inferme ed ad anziani, sia presso il proprio domicilio, sia presso luoghi di cura, case di riposo, centri di accoglienza;
- gestione diretta o indiretta di case di riposo, asili;
- centri diurni di accoglienza e socializzazione ed altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività di formazione professionale;
- centri sociali per la promozione, l'animazione sociale e culturale del territorio e l'impegno educativo e di promozione di una cultura solidale tramite la valorizzazione delle persone, delle responsabilità a vari livelli e la tutela dei diritti civili, asili nido;
- attività per la promozione delle pari opportunità fra i sessi;
- servizi per la promozione culturale e l'animazione del tempo libero degli anziani, disadattati, svantaggiati, emarginati, extracomunitari, immigrati, indigenti e marginali, quali centri di accoglienza e di incontro, circoli culturali e ricreativi;
- gestione di iniziative finalizzate a lottare le varie forme di povertà compresa la gestione delle attività del banco alimentare ed altre forme affini di solidarietà;
- servizi di segretariato sociale;
- servizi civili in attuazione della relativa normativa nazionale e regionale;
- servizi di trasporto per minori inabili ed anziani;
- Botteghe del Terzo Mondo per il commercio etico equo e solidale;
- la costituzione di attività tipo Banco Alimentare e la redistribuzione abiti, mobilia, ecc. da destinare alle categorie svantaggiate.

La cooperativa non ha fini di lucro e si ispira ai principi che sono alla base del

movimento cooperativo mondiale ed, in rapporto ad essi, agisce nel rispetto delle clausole di mutualità, di cui alle vigenti leggi, anche ai fini tributari.

La Cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale.

A tali fini, la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti, sia da parte dello Stato, sia da Enti regionali, locali ed alla Comunità Europea.

Su delibera del consiglio di Amministrazione, potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, o, comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi; potrà stipulare contratti e convenzioni, in qualsiasi forma prevista dalla legge, con Enti Pubblici e privati.

Potrà altresì - purché in via strumentale al proprio oggetto sociale - raccogliere finanziamenti o prestiti tra i propri soci e dipendenti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi sociali, a norma dell'articolo 12 legge 27/71, della deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e nei limiti della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e di ogni futura disposizione legislativa in materia.

E' tassativamente vietata la raccolta di denaro e di fondi tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

NORME APPLICABILI

Articolo 4

Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520, 2519, comma 1, e 2522, comma 2, del codice civile:

- a) le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale;
- b) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- c) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Alla presente Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni della Legge 8 novembre 1991, n. 381, in tema di cooperative sociali; nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori, nonché le norme relative al settore in cui la Cooperativa stessa opera. Essa é, di diritto Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi dell'articolo 10, comma 8°, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n° 460.

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, vi sia una modifica nei parametri previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile, tale da comportare l'assoggettamento della cooperativa alle disposizioni sulla società per azioni, gli amministratori dovranno tempestivamente convocare l'assemblea per deliberare l'adeguamento del presente statuto a tale nuova disciplina. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

In caso di mancata adozione delle suddette modifiche statutarie entro il termine di un anno, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

REQUISITI DI NON LUCRATIVITÀ E MUTUALITÀ PREVALENTE

Articolo 5

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari posseduti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Articolo 6

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111-*septies*, delle disposizioni di attuazione al codice civile, trattandosi di Cooperativa sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, la medesima viene considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente.

Articolo 7

La cooperativa può decidere, con deliberazione dell'assemblea, di modificare le clausole contenute nel precedente articolo 5. In tal caso, sentito il parere dell'organo di controllo contabile, gli amministratori devono redigere apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili (articolo 2545-*octies*, ultimo comma del codice civile). I soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

Articolo 8

Nel caso in cui la Cooperativa non rispetti le previsioni della legge 8 novembre 1991, n° 381, e perda, conseguentemente, la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ad essa spettante ai sensi dell'articolo 111-*septies* delle disposizioni di attuazione al codice civile, gli amministratori dovranno convocare l'assemblea dei soci, la quale potrà eventualmente - ove le nuove caratteristiche della gestione abbiano carattere permanente - deliberare la modifica del presente statuto, in modo da adeguarlo alle nuove caratteristiche dell'attività sociale. A fronte di tale deliberazione, i soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

SOCI

Articolo 9

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività per il conseguimento dell'oggetto sociale. Possono essere soci cooperatori anche i soci volontari, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per i fini di cui sopra.

Al socio volontario é riconosciuto, esclusivamente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per svolgere la sua attività. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono, altresì, essere ammesse come soci della cooperativa - ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. In tal caso, non trova applicazione l'articolo 2522, comma 2°, del codice civile e la Cooperativa deve essere composta da almeno nove soci operatori.

Ai suddetti soci persone giuridiche si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci operatori, in quanto compatibili; la persona giuridica socia non si computa, peraltro, tra i soci operatori agli effetti degli articoli 2519, 2522 e 2542 del codice civile.

Non possono, in ogni caso, divenire soci coloro che esercitano in proprio o che, comunque, amministrano imprese identiche o affini a quella della cooperativa, che per l'oggetto, l'ubicazione, o altre circostanze si pongano in posizione di concorrenza o conflitto con la cooperativa medesima. La valutazione circa l'effettiva concorrenza o conflitto é rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci; essa terrà conto, oltre che di tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali degli aspiranti soci, e di ogni altra opportuna circostanza.

Articolo 10

Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei "soci operatori in prova", in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale o al loro inserimento nell'impresa, tenendo anche conto dello scopo mutualistico, delle esigenze di gestione della cooperativa, e dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova ed in relazione alle sue capacità e competenze, quanto segue:

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento;
b) i criteri e le modalità della formazione professionale ovvero della verifica dell'idoneità del socio a concorrere al conseguimento dello scopo mutualistico. I soci ammessi alla categoria speciale dei soci operatori in prova non possono, in ogni caso, superare la quota di un terzo del numero totale dei soci operatori.

Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio.

I soci in prova hanno diritto al trattamento economico previsto dal contratto di lavoro stipulato con la Cooperativa, fermo restando che i ristorni possono essere erogati a loro favore anche in misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione sia al loro rendimento. E', in ogni caso, esclusa l'erogazione ai soci in prova dei ristorni con la modalità dell'aumento gratuito del capitale sociale.

I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa.

I soci in prova possono, in ogni momento, recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni; si applicano, per il resto, le disposizioni del

presente statuto sul recesso dei soci cooperatori, in quanto compatibili.

I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente statuto, ed, inoltre, per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione o di inserimento; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili.

Il recesso e l'esclusione comportano, dalla data della loro efficacia, la cessazione immediata dei rapporti mutualistici intercorrenti con i soci in prova.

Al termine del periodo stabilito dagli amministratori, che potrà variare da un minimo di uno ad un massimo di cinque anni, il nuovo socio, che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto, potrà essere ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, previa deliberazione dell'organo amministrativo, che dovrà accertare sia il possesso dei requisiti soggettivi in capo al socio in quel momento, sia l'esito favorevole del periodo di prova (e, quindi, il rispetto degli obblighi inerenti la formazione ed il conseguimento della qualifica professionale al livello prestabilito dalla cooperativa; ovvero, il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati all'inserimento nell'organizzazione imprenditoriale).

Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso negativo, il socio potrà - entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego - chiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2528 del codice civile, nonché le previsioni del presente statuto sulla procedura di ammissione dei soci cooperatori.

Articolo 11

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e residenza;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro che intende svolgere;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che dovrà essere contenuta entro i limiti fissati dalla legge;
- d) il versamento della tassa di ammissione, il cui importo verrà fissato annualmente dall'organo amministrativo;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa;
- f) la eventuale richiesta di assumere la qualifica di socio lavoratore o volontario.

La domanda di ammissione da parte del socio persona giuridica, o associazione, o ente, pubblico o privato, dovrà pervenire all'organo amministrativo corredata di copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e della delibera di autorizzazione e dovrà contenere:

- 1) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- 2) delibera dell'organo sociale che ha deciso l'adesione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'associazione o la persona giuridica;
- 3) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, comunque, per un importo non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalla legge;
- 4) versamento della tassa di ammissione;
- 5) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa, anche

mediante la nomina di un apposito Comitato.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 9, decide sulla domanda. La decisione o delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro dei soci dopo che il nuovo ammesso avrà effettuato i versamenti di cui al successivo articolo 12.

Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, dovrà dare comunicazione scritta all'aspirante socio della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve essere trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ultimo può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che, sull'istanza, si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione. La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo, che dovrà, in tal caso, ammettere l'aspirante socio nel più breve tempo possibile.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti; ricorrendo tale eventualità, l'organo amministrativo è quindi obbligato ad effettuare - una volta eseguiti i versamenti dovuti da parte del nuovo socio l'annotazione dell'ammissione nel libro soci.

In caso di ammissione con la procedura delineata nel presente articolo, e nell'articolo 2528 del codice civile, non spetta ai soci cooperatori il diritto di opzione sulle quote di nuova emissione.

Articolo 12

I soci sono obbligati a:

- a) versare la quota stabilita, di norma al momento della sottoscrizione, ovvero nei termini stabiliti di volta in volta dall'organo amministrativo;
- b) versare immediatamente la tassa di ammissione nell'entità deliberata annualmente dall'organo amministrativo e l'ammontare della quale non dovrà, comunque, costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- c) osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) partecipare direttamente o seguire attivamente l'attività dell'impresa sociale, a seconda delle proprie capacità e professionalità e delle necessità della stessa.

RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 13

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o scioglimento della persona giuridica o dell'ente collettivo socio.

Articolo 14

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'articolo 2532 del codice civile:

- a) nei casi previsti dalla legge; tra le altre, costituiscono cause legali di recesso quelle previste, in materia di società a responsabilità limitata, dall'articolo 2473 del codice civile;
- b) nei casi previsti dal presente statuto.

Il socio lavoratore o il socio volontario che intenda recedere deve trasmettere alla società apposita dichiarazione di volontà con l'indicazione del motivo su cui il recesso è fondato.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul Libro Soci a cura dell'organo amministrativo al quale spetta di accertare se la stessa sia fondata e diventa operativa nei termini di cui all'articolo 2532 del Codice Civile.

Articolo 15

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che sia stato colpito da provvedimento di interdizione, inabilitazione o da sentenza di fallimento (e sempre che non sia intervenuta la riabilitazione);
- b) che abbia perduto l'idoneità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Potrà, altresì, essere escluso dall'organo amministrativo il socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, direttamente impiegato nella produzione, non partecipi senza giustificato motivo, per più di tre volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società.

In tali casi, l'organo amministrativo può invitare il socio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad adempiere gli obblighi assunti. Se il socio si mantiene inadempiente, l'esclusione può essere deliberata solo dopo trenta giorni da detto invito;

- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall'articolo 9;
- e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reato non colposo;
- f) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili come notevole inadempimento, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile.

Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 16

Le deliberazioni adottate in materia di recesso e di esclusione devono essere comunicate ai soci interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate, a tutti gli effetti, al Collegio Arbitrale previsto dal presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno proporre istanza scritta al medesimo, a mezzo raccomandata e, pena la decadenza, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 17

I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo; comunque, il rimborso non può mai essere effettuato in misura superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Articolo 18

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui

effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 19

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 18 e 19.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio o dichiarazione sostitutiva da cui risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo a riserva legale.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Articolo 20

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, idonea a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI - RISTORNI

Articolo 21

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio, gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio, e devono quindi convocare, per l'approvazione dello stesso, l'assemblea dei soci. La convocazione deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove tuttavia la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questi casi, gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Articolo 22

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:

- a) a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dall'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- c) a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge n. 59/1992, e, comunque, entro il limite massimo previsto dall'articolo 2545-*quinquies*, comma 3, lettera b), del codice civile.

La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:

- alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;

- l'eventuale rimanenza, al fondo di riserva statutaria indivisibile.

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato, prioritariamente, a fini mutualistici, intendendo per tali, l'incremento delle riserve indivisibili, il contributo ai fondi mutualistici e la ripartizione dei ristorni.

Non è prevista alcuna attribuzione di dividendi ai soci cooperatori.

Articolo 23

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

Più precisamente, la ripartizione del ristorno avverrà in base a quanto previsto da apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 codice civile, che l'organo amministrativo avrà cura di predisporre sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati fra loro:

- a) le ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica e professionalità del socio;
- c) i compensi erogati;
- d) il periodo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

Le somme assegnate a titolo di ristorno, comunque, non potranno superare il trenta per cento dei trattamenti economici complessivamente erogati ai soci.

In generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'esercizio dell'attività svolta con i soci cooperatori.

La distribuzione dei ristorni è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea, che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e diviene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera assembleare che eventualmente deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore con le seguenti modalità alternative:

- a) mediante attribuzione di una somma di denaro;
- b) mediante emissione di nuove quote ordinarie, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale.

Nella distribuzione dei ristorni, infine, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 24

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalla vigente legge;
- b) dalla riserva legale, che comprende le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e le tasse di ammissione;

c) da eventuali riserve straordinarie;
d) da qualunque liberalità e dai contributi delle Associazioni o Enti, pubblici e privati, che pervenissero alla Cooperativa per essere impiegati al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e per scopi sociali di beneficenza, previdenza, educazione cooperativistica e mutualistica in genere.
Per le obbligazioni sociali risponde solamente la Cooperativa.
Le riserve non possono mai essere ripartite fra i soci, né durante né dopo la vita sociale.

QUOTE SOCIALI - TRASFERIMENTO

Articolo 25

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci lavoratori contraggono con la medesima.

In caso di controversie inerenti la procedura di autorizzazione al trasferimento, le stesse dovranno essere demandate all'organo arbitrale previsto dal presente statuto.

ORGANI SOCIALI

Articolo 26

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) ove nominato, il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEE

Articolo 27

La convocazione dell'assemblea dei soci deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed eventuale seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. L'avviso scritto deve essere affisso nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento delle dette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e siano presenti - o informati della riunione - tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, ave nominati. L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione di assemblee.

Articolo 28

L'assemblea dei soci:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina le misure delle eventuali medaglie di presenza da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e la eventuale retribuzione annuale dei Sindaci, ove nominati;
- d) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale, riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;

g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

h) delibera su qualunque altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla vigente legislazione.

L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni, qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in via meramente eventuale, si riunisce altresì entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'Assemblea si riunisce inoltre ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci. In questi ultimi casi, la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le proposte relative alle materie indicate nel primo comma, lettere a) e g), del presente articolo devono essere illustrati dagli Amministratori nel modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea.

Articolo 29

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero di voti presenti o rappresentati.

In tutti i casi, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci, presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Tuttavia, per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato e relativa messa in liquidazione, nonché la nomina ed i poteri dei liquidatori, è necessario il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 30

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea ed essere conservate negli atti sociali.

Articolo 31

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario e, quando occorra, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge, il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un Notaio.

All'assemblea potrà partecipare senza diritto di voto un rappresentante dell'Associazione Nazionale di categoria alla quale la Cooperativa eventualmente aderisce.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 32

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente e può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori oppure ad un comitato esecutivo, tranne le attribuzioni non delegabili per legge.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.

In caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, il medesimo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata a.r. o *mail*, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telefono, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al medesimo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) deliberare la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto; e) deliberare la concessione di garanzie personali e reali;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) dare l'adesione della società a consorzi o associazioni fra cooperative, in particolare quelle aventi oggetto e finalità analoghe;
- g) acquistare, permutare, alienare mobili, immobili e mobili registrati, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali, anche senza realizzo dei corrispondenti crediti, esonerare Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri in genere da responsabilità, autorizzare o compiere qualsiasi operazione presso l'ufficio del debito pubblico o privato;
- h) nominare Direttori, fissandone mansioni e retribuzioni;
- i) delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, con facoltà di rilasciare procure (fatte salve le attribuzioni non delegabili per legge).

Articolo 33

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive potrà essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 34

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società e la firma sociale.

L'Amministratore Unico o il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; sporgere querela per i reati non perseguibili d'ufficio, perpetrati in danno alla società.

In particolare, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, spettano, senza necessità di delega da parte del Consiglio, tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, ivi compresi quello di assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni; stipulare contratti di lavoro subordinato, d'opera e di consulenza; deliberare compromessi e transazioni; firmare la corrispondenza; operare sui conti correnti intestati alla società, effettuando prelievi anche allo scoperto, purché nei limiti dei fidi concessi, girare assegni e ogni altro documento; conferire procure nell'ambito dei propri poteri nonché nell'ambito dei poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni ed i suoi poteri spettano al Vice Presidente.

Articolo 35

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I poteri ed i doveri dei sindaci sono disciplinati dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile; in particolare, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento, e sull'attuazione dello scopo mutualistico.

Per il funzionamento del collegio sindacale, e la retribuzione dei sindaci, valgono le norme di legge.

Rimangono fermi gli obblighi di certificazione del bilancio previsti dalla legge, ed in particolare:

- dall'articolo 11 del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220;

- dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Articolo 36

Il controllo individuale dei soci e dei titolari di strumenti finanziari spetta ai soci cooperatori, che non partecipano all'amministrazione della società, il diritto individuale di ottenere dagli amministratori notizie sull'andamento degli affari sociali, nonché il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, tutti i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, ivi comprese le scritture contabili della società (articolo 2476, comma 2 del codice civile), e di ottenerne estratti a proprie spese. Tale diritto non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempienti rispetto alle obbligazioni, anche relative ai rapporti mutualistici, contratte con la società.

I titolari di strumenti finanziari non partecipativi non hanno diritto di esaminare i libri sociali suindicati; il relativo rappresentante comune ha diritto, ai sensi dell'articolo 2541, ultimo comma, del codice civile, di esaminare il libro dei soci, e quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale, delle assemblee separate e delle assemblee speciali, e di ottenerne estratti.

VIGILANZA

Articolo 37

La cooperativa é sottoposta alla vigilanza dell'Autorità competente, in conformità alle previsioni di legge.

Gli amministratori sono obbligati a mettere a disposizione degli ispettori tutti i libri, i registri e i documenti ed a fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.

Gli amministratori devono affiggere presso la sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento.

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Articolo 38

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali, rientrante fra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Si fa luogo al tentativo di conciliazione, nei limiti consentiti dalla legge, anche allorché la controversia riguardi i rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale, ed i prestiti sociali.

Si applicano, per quanto non disposto, le norme di cui al d.lgs 28/2010.

Articolo 39

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole infra stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile ed in quanto compromettibili in arbitri, le controversie relative ai rapporti mutualistici di scambio tra soci cooperatori e società, ivi comprese le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, o quelle tra soci cooperatori aventi il medesimo oggetto.

Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Novara, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Novara.

La sede dell'arbitrato è fissata in Novara.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, adottata con la maggioranza di almeno due terzi del totale dei voti spettanti ai soci medesimi.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione, nei limiti consentiti dalla legge, anche allorché la controversia riguardi i rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale, ed i prestiti sociali.

Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in tema di arbitrato rituale nelle società, di cui agli articoli 34 e seguenti del D. Lgs 17 gennaio 2003 n. 5.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 40

L'assemblea che delibera lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

Articolo 41

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto esclusivamente il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, previsti dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o da eventuali future disposizioni legislative in materia.

Firmato:

Giuseppina Stamato

Molinari Rita

Bertolotti Maria Cristina

Dottoressa Vanina Daniela GATTI Notaio - Impronta del Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005. Esente da bollo ai sensi dell'articolo 19 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
Omegna, 14 giugno 2016